

REGOLAMENTO COMUNALE PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

(in attuazione all'art. 59, comma 2 dello Statuto Comunale)

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2005)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.03.2007)

Capo I **Finalità ed ambito di applicazione**

Art. 1
- Oggetto -

Il presente regolamento disciplina i rapporti con le Associazioni (d'ora innanzi chiamate "Forme associative"), dando così attuazione all'art. 59/2° c. del Capo II° dello Statuto Comunale.

Art. 2
- Forme associative -

Sono Forme associative, ai sensi degli artt. 59 e seguenti del Capo II° dello Statuto Comunale i gruppi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni, riconosciute o meno, le quali:

- operino esclusivamente senza finalità di lucro;
- abbiano sede e/od operino nel territorio comunale a favore della comunità locale;
- siano portatrici di interessi collettivi, ovvero produttrici di servizi di interesse collettivo.

La qualifica **Forma associativa** è rilevante esclusivamente per quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 3
- Albo dell'Associazionismo -

E' istituito presso l'Area Amministrativa - Culturale, l'Albo dell'Associazionismo, allo scopo di consentire la partecipazione dei soggetti così individuati alle scelte politico amministrative dell'Ente ed al fine di poter affidare loro compiti di pubblico interesse, ai sensi dello Statuto comunale (Art. 61).

L'Albo è articolato nei seguenti settori di attività:

- Settore sociale (prevenzione, tutela ed assistenza ed integrazione sociale e dei diritti umanitari, tutela del diritto alla salute);
- Settore culturale e ambientale (promozione delle attività culturali, educative e giovanili, tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico);
- Settore sportivo (promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative);

E' consentito a chiunque consultare l'Albo.

(Si richiamano per la puntuale descrizione delle attività nei singoli settori, le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi).

Art. 4
- Iscrizione -

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo le forme associative in possesso dei seguenti requisiti:

- A) Sede nel territorio del Comune;
- B) Assenza di qualsiasi scopo di lucro;
- C) Ordinamento interno a base democratica;
- D) Organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
- E) Almeno 6 mesi di effettiva attività perdurante al momento della domanda ed una prevedibile continuità operativa;

Detti requisiti devono risultare dallo Statuto o Atto costitutivo della Forma associativa.

Nella domanda vanno specificati:

- La denominazione e la sede della Forma associativa;
- Le finalità sociali;
- Il nome del legale rappresentante e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune.

Alla domanda vanno allegati:

- copia dell'atto costitutivo, ovvero una dichiarazione d'intenti che consenta di valutare la Forma associativa ai sensi degli artt. 1 e 3;
- dichiarazione con relativa illustrazione che da almeno 6 mesi la Forma associativa sta svolgendo attività proprie sul territorio;
- relazione sui programmi che la Forma associativa intende realizzare.

Le iscrizioni sono aperte 1 volta all'anno: dal 1° al 31 gennaio. Per il primo anno di entrata in vigore del presente Regolamento, le domande vanno presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di apposito avviso pubblico.

L'iscrizione è disposta dal Funzionario del Servizio che vi provvede entro 30 gg. dalla data di chiusura delle iscrizioni.

La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

Prima del rigetto il Funzionario invita la Forma Associativa a presentare le proprie osservazioni.

Sono iscritte d'ufficio nell'albo, le Forme Associate iscritte ad Albi e registri regionali e provinciali del volontariato o di rilevanza nazionale.

L'Area Amministrativa - Culturale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo.

Le Forme associative hanno l'obbligo di comunicare entro 30 gg. le variazioni di sede sociale, di Statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione.

In caso di scioglimento di una Forma associativa, i beni di questa sono trasferiti al Comune che potrà disporre la vendita e destinare il ricavato in beneficenza ovvero trasferirli ad altra Forma associativa operante nel medesimo settore, salvo che lo Statuto della Forma associativa medesima non disponga altrimenti, comunque sempre nel perseguimento di un fine pubblico.

Art. 5
- Cancellazione -

Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione deve essere immediatamente comunicato dal rappresentante legale o dal referente di cui all'art. 3.

La cancellazione è disposta dal Funzionario anche d'ufficio qualora sia stato comunque accertato il venir meno dei suddetti requisiti.

Art. 6
- Effetti dell'iscrizione -

L'iscrizione all'albo da parte delle Forme associative,

- A) dà priorità all'accoglimento delle richieste di contributi e altre utilità economiche, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;
- B) è condizione per far parte della Consulta di settore; non è tuttavia ammessa la partecipazione della stessa Forma associativa a più di due Consulte;
- C) è condizione per poter assumere in gestione servizi sociali di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa;
- D) è condizione per poter fruire dell'uso gratuito o a canone agevolato di immobili comunali da adibire a proprie sedi.

Capo II
Istituti di partecipazione

Art. 7
- Consulte di settore -

Il Comune garantisce la partecipazione istituzionale delle Forme associative iscritte all'Albo Comunale ed il loro coordinamento attraverso le Consulte di settore, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Comunale, distinte per i settori di attività in cui è articolato l'Albo nelle quali si realizza l'incontro ed il confronto tra gli organi del Comune e le stesse Forme associative.

Art. 8
- Ammissione -

L'Ammissione alla Consulta di settore avviene su domanda della Forma Associativa rivolta al Sindaco. Con la domanda la Forma associativa si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri. Il Presidente, o persona dallo stesso delegata, vi parteciperà come rappresentante effettivo. Il rappresentante effettivo, in caso di impossibilità od impedimento, può delegare altra persona.

Art. 9
- Organi della consulta di settore -

Sono organi della consulta:
- Il Presidente
- l'Assemblea.

Art. 10
- Presidente -

E' eletto dall'assemblea di consultazione tra i rappresentanti delle forme associative iscritte all'Albo e resta in carica per il medesimo periodo di durata in carica degli Organi del Comune. Rappresenta la Consulta, convoca l'assemblea di concerto con il Sindaco o l'Assessore delegato, ne presiede le riunioni e ne coordina i lavori.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti, dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Art. 11
- Vicepresidente -

E' eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Forme associative, resta in carica quanto il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di impedimento.

Art. 12
- Assemblea -

E' costituita:

- dal Presidente della Consulta di settore.
- dai rappresentanti delle Forme associative iscritte all'albo.

Possono partecipare ai lavori i rappresentanti degli organi comunali senza diritto di voto.

Il Sindaco o l'Assessore delegato sono invitati permanenti.

Ai lavori possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di enti o istituzioni, su invito del Presidente.

Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.

Le sedute sono pubbliche.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere e revocare il Presidente ed il Vice-Presidente.
- determinare le direttive generali ed i programmi di attività.
- proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore.
- esprimere pareri a richiesta, in merito al settore di competenza, sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione comunale.
- esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzionamenti, contribuzioni, assegnazioni di sedi, assunzione in gestione di servizi comunali e forme di sostegno in genere a favore delle Forme associative e proporre alla stessa le proprie ipotesi in merito.

La prima seduta avrà luogo a cura del Sindaco o suo delegato.

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti delle forme associative e le decisioni vengono assunte a maggioranza. Qualora non si raggiunga il numero legale, la seduta è valida in seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ arrotondato aritmeticamente dei rappresentanti delle forme associative.

Potrà fungere da segretario verbalizzante un membro della consulta, nominato all'uopo di volta in volta dal Presidente.

Art. 13
- Funzionamento -

L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte mettendo a disposizione spazi di riunione.

Capo III

Uso beni patrimoniali

Art. 14

- Individuazione beni e assegnazione -

I beni immobili per le finalità di cui all'art. 6 punto d) vengono individuati dalla Giunta Comunale secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del vigente Regolamento Comunale disciplinante l'uso di immobili di proprietà comunale, approvato con deliberazione consiliare nr. 43 del 18.6.2001, come modificata con deliberazione consiliare nr. 67/2001.

Le domande per l'utilizzo dei beni immobili a sedi da parte delle forme associative iscritte all'Albo vanno inoltrate al Sindaco entro il giorno 10 dicembre dell'anno precedente, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del citato Regolamento.

La concessione dei beni immobili per fini sociali è disposta dalla Giunta Comunale in conformità alle disposizioni contenute all'art. 7 del Regolamento medesimo, prevedendo, ove possibile, un utilizzo comune per più associazioni, al fine di sfruttare al meglio gli spazi disponibili e soddisfare il maggior numero di richieste e nel contempo favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità simili, con l'intento di incentivare la collaborazione fra le stesse.

Per quanto riguarda la durata della convenzione che disciplina l'utilizzo del bene immobile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento comunale succitato con la precisazione che è rinnovabile esclusivamente con atto espresso della Giunta, congruamente motivato, in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato la convenzione;

Tuttavia, per facilitare la conservazione ed il miglioramento del patrimonio pubblico, in deroga al richiamato art. 12 del Regolamento comunale disciplinante l'uso dei beni immobili, la Giunta Comunale può pattuire una durata superiore o una proroga della convenzione, qualora l'assegnatario, in costanza di rapporto, abbia effettuato opere di consistente manutenzione straordinaria in tutto o in parte a suo carico.

Art. 15

- Doveri dell'assegnatario -

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità indicate nella convenzione, restituendolo al Comune alla data stabilita senza obbligo di disdetta.

Il mancato pagamento del canone o di quanto dovuto al Comune per i consumi, se protratto oltre 90 giorni dalla data stabilita o dalla richiesta, dà luogo alla decadenza immediata della convenzione, salvo il recupero del credito maturato da parte dell'Amministrazione.

Costituisce ulteriore causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse, anche se parziali, da quelle per le quali è stato assegnato.

Art. 16

- Albo dei beneficiari -

All'Albo dei beneficiari di cui all'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241, vanno annotate con le stesse modalità dei contributi ed altre utilità economiche, anche le utilità derivanti alle Forme associative dal non aver corrisposto in tutto o in parte il canone di mercato per l'utilizzo del bene.

Capo IV
Gestione servizi comunali

Art. 17
- Individuazione -

Il Consiglio Comunale stabilisce con proprio atto di indirizzo, su proposta della Giunta, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i servizi comunali di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa da gestire tramite le Forme associative.

Art. 18
- Criteri di selezione -

La Giunta Comunale fissa con apposito bando criteri di selezione per l'assegnazione della gestione, i quali dovranno tener conto oltre che del progetto e della richiesta economica, della capacità organizzativa e dell'esperienza acquisita dalle Forme associative, desunte da precedenti gestioni ed attività.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, di cui è responsabile il funzionario, ci si richiama a quanto previsto dal Regolamento comunale dei contratti in merito al sistema della trattativa privata mediante gara ufficiosa, preceduta da idoneo avviso pubblicato all'albo pretorio ed informazione a mezzo stampa od altri adeguanti strumenti di comunicazione.